

Riflessioni medico-legali sul danno alla persona del minore non produttore di reddito

(alla luce delle prospettive aperte dalla sentenza n. 88 del 12 - 7 - 1979 della Corte Costituzionale)

di F. Buzzi - M. Tavani

La corresponsione di una somma di danaro, per finalità di risarcimento, ad una persona che abbia subito un danno biologico per altrui fatto illecito, non può basarsi su una valutazione dell'obiettività medico-biologica sotto la specie del diritto compiuta da un esperto.

Orbene, teoricamente, nel processo valutativo del danno il medicolegale dovrebbe astenersi nel modo più categorico dal porre mente ai riflessi economici della stima richiesta. Ma ciò, nella pratica, raramente avviene per molteplici ragioni, sì che le valutazioni conclusive medicolegali troppo spesso appaiono rispecchiare non già il danno biologico vero e proprio, bensì indirettamente quella che — secondo il perito — dovrebbe essere la giusta somma di danaro da corrispondersi.

Ciò perché — ed è questa la dominante tra le ragioni cui si è accennato — l'esperto valutatore è consapevole che una corretta stima del danno biologico (a nostro avviso sempre e comunque possibile attraverso l'utilizzazione delle basi della dottrina medicolegale consolidata da ormai più di 30 anni) consente un risarcimento equo solo nei casi di postumi permanenti invalidanti rispetto alla capacità di lavoro (specifica) del soggetto danneggiato. Infatti, nei casi di menomazioni permanenti integranti o un danno alla validità del soggetto, ovvero — se si vuole — un danno alla sua salute, ovvero un danno non quantizzabile e risarcibile in via equitativa, si assiste costantemente ad un'inaccettabile disparità di « trattamenti economici ». Ecco dunque, come minore dei mali, l'atteggiamento del medicolegale che mira ad iscrivere — se appena possibile — sotto la voce di invalidità permanente o riduzione della capacità di lavoro del soggetto anche quelle menomazioni che non riducono affatto l'efficacia lucrativa del danneggiato.

Ebbene, se la disparità dei « trattamenti economici » è reale, essa dipende necessariamente dal fatto che non esiste a tutt'oggi una valida criteriologia di risarcimento nell'eventualità di menomazioni non direttamente influenti in senso negativo sulla capacità di lavoro specifica del danneggiato; di menomazioni cioè di non quantizzabile o di nessuna rilevanza patrimoniale, ma che — per il solo fatto di essere oggettivamente — devono pur correlarsi ad una qualche forma di equa corresponsione di danaro (risarcimento? indennizzo?).

Di fronte a tale sistema risarcitorio, le perplessità (non imputabili a nostro avviso — ripetiamo — a carenze dottrinali in materia medicolegale) si fanno necessariamente ancora più accentuate soprattutto in ordine ai casi di soggetti danneggiati non produttori di reddito e, in ispecie, dei minori.

Proprio in merito al risarcimento del danno alla persona del minore, recentemente, Celesti e Filauro¹ al termine di un'ampia trattazione, auspicavano che in futuro i criteri di risarcimento tenessero conto di taluni apporti innovativi della linea giurisprudenziale tracciata dalle note sentenze del Tribunale di Genova e confortata dall'opinione di illustri giuristi.

In effetti, non v'è chi non veda (e prima tra tutti il medicolegale) che sono inaccettabili gli artifici concettuali ed i semplicistici, o forse temerari, pronostici sul divenire della posizione socio-economica del minore danneggiato, i quali hanno costituito l'ossatura della costante giurisprudenza in materia, espressa fino ad oggi dalle Corti di Merito ed avallata dalle pronunce della Suprema Corte. D'altra parte, l'uso di elementi valutativi presuntivi e congetturali contrasta apertamente con il criterio di certezza su cui deve basarsi il fondamento di ogni danno risarcibile secondo la logica giuridica di tale impostazione concettuale.

In verità la linea giurisprudenziale coraggiosamente intrapresa e pervicacemente battuta dal Tribunale di Genova (nonostante gli interventi parzialmente svianti dei giudicati di secondo grado della medesima sede giudiziaria) avrebbe garantito da molti anni, se unanimamente accettata, almeno per quanto riguarda il danno al minore, un meno iniquo modo di fare giustizia (se così si può dire).

¹ Celesti R., Filauro F., *La valutazione del danno alla persona del minore in responsabilità civile*, Riv. Ital. Med. Leg., 1, 43, 1980.

In tal senso era del resto utilizzabile, come indicazione fondata su parametri meno aleatori di quelli del censo familiare e della posizione lavorativa del padre, il disposto dell'art. 4 della Legge 26.2.1977 n. 39 (concernente il risarcimento del danno alla persona afferente all'assicurazione per responsabilità civile automobilistica, ma che certamente può fungere da riferimento analogico per altre fattispecie). Articolo secondo cui, in tutti i casi in cui si debba far luogo a risarcimento per danno alla persona, determinato da inabilità temporanea e invalidità permanente, che non incida su un reddito di lavoro comunque qualificabile, il « reddito » (meglio sarebbe stato dire il valore economico) da considerare non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Orbene, ci sembra che dalla sentenza n. 88/1979 della Corte Costituzionale si possano ricavare, specie per quanto d'interesse, degli elementi concretamente innovatori, anche se ora espressi con terminologia poco tecnica, per quanto riguarda i contenuti medicolegali, ora certamente articolati in forma giuridicamente non del tutto lineare, laddove si discetta sulla patrimonialità o meno del c.d. danno alla salute (questione che costituisce la chiave di volta di tutta la problematica, risolta con un compromesso, per quanto abile, certamente non limpido).

Su questi elementi si sono soffermati, tra gli altri, autorevolmente ed esaurientemente il Canale² sul fronte dei medici legali ed il Cuttica³ sul fronte dei giuristi.

Da parte nostra sottolineiamo che la Sentenza impone all'attenzione applicativa delle corti di merito dei termini conclusivi, i quali sanciscono la risarcibilità del c.d. danno alla salute — anche se in veste non patrimoniale — in quanto esso non è giudicato estraneo, concettualmente e per le implicazioni normative derivanti dagli articoli 3, 24 e 32 della Costituzione citati nell'ordinanza di rimessione, rispetto all'ambito operativo dell'art. 2059 del Codice Civile.

È stato da taluno osservato che la Corte ha compiuto l'opera solo a metà, in quanto non ha indicato dei punti di riferimento economici sui quali commisurare il risarcimento del c.d. danno alla salute, pur avendo esplicitamente denegato l'esistenza di un rapporto d'interdipendenza tra la salute e le connotazioni lavorative

² Canale M., *Nota alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 12.7.1979*, Riv. Ital. Med. Leg., 2, 360, 1980.

³ Cuttica F., *Nota alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 12.7.1979*, Zacchia, 1, 83, 1980.

e lucrative del soggetto, con ciò escludendo la possibilità di utilizzare tali indici economici nel calcolo dell'ammontare monetario del risarcimento.

Sembra a noi che tale critica non sia del tutto pertinente, in quanto il compito istituzionale della Corte è da considerarsi esaurito nella soluzione del quesito giuridico contenuto nell'ordinanza di rimessione. Vero è che, in questi ultimi anni, come ha esperienza chi si occupa ad esempio di infortunistica del lavoro, la Corte ha per molti versi surrogato il legislatore, troppo spesso latitante o enormemente ritardatario anche su scadenze di limitato impegno tecnico. Ci si attendeva forse, in base a tali presupposti, una pronuncia risolutiva dell'intera problematica anche nei suoi dettagli applicativi.

A nostro modo di vedere la Corte Costituzionale si è dimostrata ancora una volta più sensibile della Cassazione e dello stesso Legislatore nel recepire, anche se in modo perfettibile, la realtà delle strutture sociali, documentata dall'evoluzione dei valori che afferiscono all'individuo come homo socius e non solo come homo faber, secondo un'interpretazione medicolegale e giuridica datante da alcuni decenni, che si basa sull'elaborazione della teoria della validità formulata dal Gerin⁴.

Validità somato-psichica — cui la Letteratura medicolegale ancora ormai il momento valutativo prioritario e che si pone come preliminare ad ogni più specifica precisazione tecnica — che può agevolmente identificarsi nel danno alla salute cui fa riferimento la Corte Costituzionale, in considerazione proprio dei suoi contenuti personalistici (« menomazione dell'integrità fisica in sè considerata ») e dell'assenza di addentellati produttivistici (« a prescindere da ogni riflesso di ordine economico »).

D'altra parte, che il concetto di validità abbia non poco da spartire con quello di salute è cosa esplicitamente affermata giustappunto da un autorevole esponente della scuola romana qual è l'Antonioti⁵.

In merito, tra l'altro, riteniamo che sia affatto necessario intervenire al più presto ad un'unificazione della terminologia usata in tema di danno alla persona in ambito giuridico (giurisprudenziale in specie) e medicolegale, onde attenuare per il massimo alcune

⁴ Gerin C., *La valutazione medicolegale del danno alla persona in responsabilità civile*, Ed. Giuffrè, Milano, 1973.

⁵ Antonioti F., *Aspetti medicolegali del valore economico dell'uomo*, Zacchia, 1, 45, 1970.

banali incomprensioni tra dottrina medicolegale e giuridica che, alla luce dei fatti, spesso appaiono di mera rilevanza lessicale.

Ciò premesso, è evidente che per quanto attiene alla valutazione del danno al minore i concetti espressi dalla Corte Costituzionale assumono un significato particolare, in quanto forniscono un valido presupposto giuridico per una sostanziale innovazione della prassi risarcitoria sin'ora seguita e per un definitivo abbandono dei già citati criteri profondamente ed assurdamente discriminatori, oltre che sostanzialmente contrari agli enunciati della Corte Costituzionale.

Si potrà infatti basare il risarcimento sulla valutazione medicolegale dell'incidenza della menomazione sulla validità somatopsichica (alias salute), rapportando tale valore percentuale ad un parametro economico a dimensione assolutamente e precisamente nota e il cui ammontare risulti calcolato in base a criteri ispirati o dedotti da principi di adatta finalità economico-sociale. Potrà pertanto certamente farsi riferimento al valore della pensione sociale moltiplicato per tre, come indicato dalla legge 39/1977, ovvero al valore del reddito nazionale pro capite, già preso a riferimento nelle sentenze innovatrici del Tribunale di Genova, che hanno recepito anche un'opportuna nuova ed adeguata forma di capitalizzazione elaborata su rigorose basi attuariali.

Certo è che, a proposito della capitalizzazione del danno non può essere sottaciuto come nelle tabelle in uso (R.D. 9.10.1922 n. 1403) i valori della vita media siano quelli del 1910-12, di gran lunga inferiori rispetto ai valori attuali, desumibili agevolmente dai dati ISTAT del 1970-72. Ciò si traduce in una cospicua iniquità di fondo dell'intero sistema, determinata evidentemente dalla già ricordata inerzia legislativa.

È chiaro che tale fatto arreca il maggiore nocumento proprio ai danneggiati più giovani, in quanto in tali casi la perdita dell'aliquota di risarcimento imputabile ad una falsamente aumentata probabilità di morte ha un'incidenza assoluta particolarmente pesante sulla somma che dovrebbe essere corrisposta in base ai riferimenti adeguatamente aggiornati.

Ma, per ritornare alla criteriologia del risarcimento, è chiaro che, nei casi in cui il minore non abbia ancora espresso alcun probante inizio di possedere anche solo potenziali attitudini professionali (e non sia comunque possibile, in mancanza di concreti ed attendibili elementi di giudizio scaturenti dalla sua persona e dalla

sua personalità, pronosticare con ragionevole certezza il futuro collocamento produttivo dello stesso), l'incidenza della menomazione non potrà essere espressa che in riferimento alla sua validità somatopsichica e non già a categorie quali la capacità di lavoro generica, o, men che mai, una del tutto opinabile e solo futuribile capacità lavorativa specifica. Anche la prassi valutativa di indicare attività lavorative presumibilmente consentite, ovvero quella forse maggiormente attendibile di escludere la praticabilità di altre, costituiscono sempre delle operazioni inficiate da approssimazione e danno luogo a proiezioni spesso superate dalle inimmaginabili capacità di adattamento possedute dagli individui in fase somatopsichicamente evolutiva e culturalmente formativa, nonché — in termini nient'affatto secondari — dalle nuove forme di garanzia dell'inserimento socio-produttivo operanti in base al corpus normativo afferente alla polimorfa tutela degli invalidi civili. Anche della possibilità di fruire di tali garanzie si dovrebbe invero dar conto al giudice, allorché sia in discussione una menomazione incidente sul futuro sviluppo della personalità e, soprattutto, della produttività di un minore. È ovvio infatti che il collocamento al lavoro protetto ope legis riduce sensibilmente gli effetti patrimoniali del danno, specie se si considera solo la dimensione lucrativa dell'individuo. Ecco che si innestano, a questo punto, quei fattori di carattere sociale evidenziati in questi ultimi anni in special modo dalla scuola senese del Barni, fattori che entrano in giuoco nei diversi aspetti — siano essi determinanti come pure determinati — del danno alla persona. Ed ecco, allora, che il problema valutativo si farebbe vieppiù complesso se esclusivamente incentrato sulla suddetta dimensione lucrativa futura del minore.

Comunque, rimane certo che il problema della criteriologia del risarcimento del danno alla persona, e, nell'ambito di questo, il problema dell'individuazione concettuale del danno biologico in termini concordemente accettati da giuristi e da medici legali, esigono una soluzione articolata e definitiva ad opera di un nuovo modello normativo, che non privilegi in forma inaccettabilmente esclusiva la dimensione lucrativa dell'individuo, ma che sia propenso a conferire adeguato rilievo, anche patrimoniale, alle determinanti meramente biologiche della persona, tutelate esplicitamente in quanto tali dalla Corte Costituzionale. In termini filosofici si tratta di un salto qualitativo di indubbio rilievo, che presuppone l'emergere della logica dell'essere, quanto meno ad integrazione della logica dell'avere.